

Inserito Al el n. 188.342/20195

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una Fondazione denominata

"Fondazione Trofeo Mezzalama"

Articolo 2

Sede

La Sede della Fondazione è a Gressoney Saint Jean presso Villa Margherita. La Fondazione potrà eleggere delegazioni e recapiti sempre in Valle d'Aosta.

Articolo 3

Scopo

La Fondazione ha per scopo il rilancio della manifestazione sci-alpinistica denominata Trofeo Mezzalama.

A tal fine e nell'ambito dello stesso la Fondazione:

- a) organizza, con cadenza almeno triennale, l'effettuazione della gara sci-alpinistica denominata Trofeo Mezzalama, mantenendone le principali caratteristiche che l'hanno resa celebre nel mondo intero;
- b) promuove ed organizza attività ed eventi similari;
- c) raccoglie, conserva e valorizza documenti, materiale documentario e pubblicazioni riguardanti od attinenti il Trofeo Mezzalama;
- d) acquista, conduce, conserva e migliora beni mobili ed immobili utili ai propri fini istituzionali;



Stamperia

gestione

Mano



e) promuove studi e ricerche, anche mediante incontri, convegni, seminari, conferenze, pubblicazioni, esposizioni ed ogni altra iniziativa che abbia attinenza allo scopo;

f) promuove e/o partecipa ad Enti, ad Istituzioni ed Associazioni aventi scopi simili o complementari; collabora con gli stessi anche mediante accordi e convenzioni;

g) accetta e concede sovvenzioni e può assegnare borse di studio, nonchè contributi a studiosi ed atleti;

h) può compiere quant'altro necessario al conseguimento dello scopo.

La Fondazione non ha fini di lucro e gli eventuali residui di gestione devono essere reimpiegati.

Articolo 4

Patrimonio ed entrate

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni, mobili ed immobili, che le pervenissero dagli Amministratori o da terzi, in qualsivoglia forma, compreso l'acquisto a titolo oneroso.

Le entrate della Fondazione sono costituite dai redditi dei beni di cui sopra, da eventuali sussidi di qualsivoglia tipo e dai proventi di iniziative.

Articolo 5

Amministratori

Sono amministratori i rappresentanti degli Enti o Società che aderiscono alla Fondazione.

Stefano Deliana

gestione

Stefano Deliana

Amministratore



Gli amministratori verranno iscritti su apposito libro presso la sede della Fondazione non appena ricevutane comunicazione ufficiale da parte degli enti che rappresentano.

La scadenza degli amministratori coincide con il rinnovo delle cariche dell'Ente che rappresentano.

L'esclusione di un Amministratore è sempre possibile con delibera del Consiglio degli Amministratori presa ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, con la presenza di non meno dei due terzi degli Amministratori in carica ed a maggioranza semplice dei presenti.

Sono pure possibili le dimissioni dalla carica di Amministratore e, se accettate, la sostituzione spetta all'ente che lo aveva nominato.

La qualifica pura e semplice di Amministratore non comporta retribuzioni, fatti salvi eventuali rimborsi spese in forma analitica o forfettaria.

Federico Adicaro

cozzani

Articolo 6

Organi della Fondazione

Sono organi della fondazione:

- il Consiglio degli Amministratori;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente ed i Vice-presidenti;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Antonio Coradi

Articolo 7

Consiglio degli Amministratori




Il Consiglio degli Amministratori è composto dagli Amministratori nominati come previsto dall'articolo 5.

Il Consiglio degli Amministratori è presieduto dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza od impedimento, dal Vice-presidente o dal più anziano di età dei Vice-presidenti o, mancando anche questi, dal più anziano di età dei membri del Comitato Direttivo od, in mancanza, da più anziano età degli Amministratori presenti.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente oppure di non meno di tre Amministratori oppure di tre Revisori dei conti almeno una volta all'anno entro il mese di giugno, con avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo di riunione, da inviarsi a tutti gli Amministratori al loro domicilio almeno trenta giorni prima della riunione.

Il Consiglio, fatti salvi i casi in cui lo Statuto prevede diversamente, delibera in prima convocazione a maggioranza semplice con la presenza di almeno un terzo degli Amministratori in carica. E' possibile delega scritta, da rilasciarsi ad altro Amministratore, con il limite di una sola delega ciascuno. In seconda convocazione le riunioni del Consiglio sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti purchè non inferiore a tre, sempre ad eccezione di specifiche maggioranze previste dalla Statuto. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati osservatori od aderenti senza diritto di voto.



Il Consiglio degli Amministratori ha la funzione di realizzare lo scopo della Fondazione e, oltre a quanto previsto altrove dal presente Statuto, gli spetta:

- l'approvazione della relazione annuale sull'attività della Fondazione;
- l'approvazione dello stato patrimoniale e del rendiconto economico;
- l'approvazione del programma per l'anno successivo;
- lo stabilire a favore degli Amministratori investiti di particolare cariche, eventuali emolumenti, medaglie di presenza o rimborsi spese anche forfettarie.

Handwritten signature: Fausto Adiano

Handwritten signature: Cozzolino

Articolo 8

Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da tre a nove membri nominati dal Consiglio tra gli Amministratori dopo averne stabilito il numero, che fintanto che sia materialmente possibile non deve essere inferiore a sette. I membri del Comitato Direttivo durano in carica per un periodo di tre anni e sono tutti rieleggibili.

Handwritten signature: [Illegible]

I membri del Comitato Direttivo devono essere nominati in relazione alle loro attitudini e disponibilità ad assumere la responsabilità della carica.

Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente e da un Vice-presidente o da due membri con avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione, da inviarsi





a tutti i membri del Comitato Direttivo ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima della riunione.

Delibera a maggioranza semplice ed ogni sua riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purchè siano almeno tre ed uno di essi sia il Presidente od un Vice-Presidente.

E' investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere tutti gli atti che ritiene opportuno per il conseguimento dei fini della Fondazione, fatto salvo quanto statutariamente riservato ad altri organi della Fondazione. Può nominare procuratori speciali e mandatari. Può nominare segretari, economi e tesorieri.

In particolare può delegare al presidente od altro membro del Comitato Direttivo l'amministrazione ordinaria della Fondazione.

Il Comitato Direttivo insieme al Presidente formula la relazione annuale, lo stato patrimoniale, il rendiconto economico, il programma per l'anno successivo e quant'altro debba formare oggetto di esame per la presentazione al Consiglio degli Amministratori.

Articolo 9

Presidente e Vice-presidenti

Il Presidente ed uno o più Vice-presidenti, facenti vece in caso di assenza od impedimento del Presidente, sono nominati dal Comitato Direttivo nella sua prima riunione. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Presidente ed ai Vice-presidenti spetta la rappresentanza legale della Fondazione.

Presidente e Vice-presidenti hanno la firma libera e disgiunta per le operazioni di prelievo o versamento presso le Banche ed altri Istituti di Credito come pure per il deposito od il prelievo presso chiunque di materiale documentario di proprietà della Fondazione.

Il Presidente vigila con la diligenza del buon "pater familias" sull'adempimento dei compiti istituzionali ed è responsabile di fronte al Comitato Direttivo ed al Consiglio degli Amministratori della conservazione del patrimonio della Fondazione, dello svolgimento dei programmi deliberati, del buon andamento delle consultazioni, nonché dell'ottemperanza delle disposizioni del presente Statuto e di Legge.

In caso di pericolo il Presidente può disporre il trasferimento di tutto il materiale o della parte più preziosa di esso in luogo sicuro, riferendone al più presto al Comitato Direttivo.

In caso di eccezionale urgenza, il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, salva la ratifica del Comitato Direttivo convocato appena possibile in via straordinaria.

Articolo 10

Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio degli Ammi-



nistratori in numero di tre.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio degli Amministratori e del Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso sullo stato patrimoniale e sul conto economico, mediante apposita relazione da presentarsi al Consiglio degli Amministratori.

Ai Revisori dei Conti possono essere corrisposte medaglie di presenza.

Articolo 11

Comitato Organizzatore

Il Comitato Organizzatore è composto da non meno di quattro persone nominate dal Comitato Direttivo, purchè le persone così nominate facciano dichiarazione scritta di conoscere e condividere i fini della Fondazione. I componenti del Comitato Organizzatore verranno nominati in relazione alle loro capacità, attitudini o meriti particolari al fine di portare un valido aiuto al Presidente ed al Comitato Direttivo per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Comitato Direttivo determinerà gli incarichi da affidare ai componenti del Comitato Organizzatore anche singolarmente, insieme ad ogni altra modalità, ivi compreso l'eventuale compenso.

Articolo 12

Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Fondazione, il Consiglio degli Amministratori determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 13

Regolamenti interni

Il Consiglio degli Amministratori approva con la presenza di almeno due terzi degli amministratori in carica e la maggioranza dei presenti, i regolamenti interni proposti dal Comitato Direttivo.

I regolamenti interni non potranno in nessun caso modificare norme di Statuto.

Articolo 14

Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio con la presenza di almeno la metà degli Amministratori in carica ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Nell'avviso di convocazione saranno indicate nella loro sostanza le modifiche proposte. Le modificazioni dello Statuto devono essere sottoposte all'approvazione dell'Autorità tutoria ai sensi dell'articolo 16 del Codice Civile.



[Handwritten signatures]
Vincenzo Caracciolo
Giovanni Adornato

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

PRESIDENZA

Prot. n. 7809/5/CAB

Decreto n. 372

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO "FONDAZIONE TROFEO MEZZALAMA".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la domanda presentata dal Dott. Giovanni Favre, notaio in Donnas, diretta ad ottenere l'approvazione delle modificazioni apportate allo Statuto della "Fondazione Trofeo Mezzalama" - avente sede in Gressoney-Saint-Jean, presso Villa Margherita - iscritta al Tribunale di Aosta al n. 179 del Registro delle Persone Giuridiche;

Visto il verbale della riunione del Consiglio degli Amministratori della Fondazione suddetta, quale risulta dall'atto in data 5 marzo 2001, n. 138342/26195 di repertorio, a rogito del notaio Giovanni Favre, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Aosta, registrato a Châtillon il 9 marzo 2001 al n. 330/1, serie 1, durante la quale il Consiglio degli Amministratori stesso ha deliberato di apportare modificazioni agli articoli 3 e 9 dello Statuto della Fondazione;

Visto lo Statuto della Fondazione inserito nel citato atto pubblico e formato da 14 articoli;

Visto il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;

Visti gli articoli 42 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e 12 del D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182;

DECRETA

- 1) Sono approvate le modificazioni dello Statuto della "Fondazione Trofeo Mezzalama" - con sede in Gressoney-Saint-Jean, presso Villa Margherita - iscritta al Tribunale di Aosta al n. 179 del Registro delle Persone Giuridiche, quali riportate nel verbale della riunione del Consiglio degli Amministratori inserito nell'atto pubblico in data 5 marzo 2001, n. 138342/26195 di repertorio, a rogito del notaio Giovanni Favre, di Donnas, registrato a Châtillon il 9 marzo 2001 al n. 330/1, serie 1;
- 2) E' approvato lo Statuto della Fondazione suddetta, composto da 14 articoli, quale riportato nell'atto pubblico sopramenzionato.

Aosta, 15 GIU 2001



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Dino Viérin -